

## REGOLAMENTO (UE) 2018/73 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2018

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui dei composti del mercurio in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Per quanto riguarda i composti del mercurio, i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) La direttiva 79/117/CEE del Consiglio ha vietato l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari contenenti composti del mercurio. Tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti composti del mercurio sono state revocate e, di conseguenza, tutti gli LMR sono stati fissati al limite di determinazione (LD) pertinente.
- (3) Le informazioni che la Commissione ha ricevuto dagli operatori del settore alimentare e dagli Stati membri indicano la presenza di composti del mercurio in vari prodotti, il che comporta una concentrazione di residui più elevata rispetto al limite di determinazione stabilito nel regolamento (CE) n. 396/2005.
- (4) Dati di monitoraggio recenti confermano che residui di composti del mercurio sono presenti in vari prodotti a livelli superiori al limite di determinazione. Tenendo conto del 95° percentile di tutti i risultati dei campioni, sono stati riportati i seguenti valori: frutta a guscio, 0,02 mg/kg; erbe fresche, 0,03 mg/kg; funghi coltivati, 0,05 mg/kg; funghi selvatici, 0,50 mg/kg, eccetto i porcini, 0,90 mg/kg; semi oleaginosi, 0,02 mg/kg; tè, chicchi di caffè, infusioni di erbe e semi di cacao, 0,02 mg/kg; spezie, 0,02 mg/kg, eccetto zenzero, noce moscata, macis e curcuma, 0,05 mg/kg; carne, 0,01 mg/kg, eccetto la carne di selvaggina, 0,015 mg/kg e la carne di anatra (domestica e selvatica), 0,04 mg/kg; grasso animale, 0,01 mg/kg; frattaglie commestibili, 0,02 mg/kg, eccetto le frattaglie di selvaggina, 0,025 mg/kg, e le frattaglie di cinghiale, 0,10 mg/kg; latte, 0,01 mg/kg e miele, 0,01 mg/kg.
- (5) Poiché i pesticidi contenenti mercurio sono stati gradualmente eliminati da oltre trent'anni nell'Unione, si può ritenere che la presenza di mercurio negli alimenti sia dovuta a contaminazione ambientale. È pertanto opportuno sostituire i valori di base con quelli elencati al considerando 4, in modo da riflettere nel regolamento (CE) n. 396/2005 la situazione del mercurio nell'ambiente. Ciò consentirà alle autorità nazionali competenti di adottare adeguate misure di esecuzione sulla base di LMR realistici.
- (6) Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», ha adottato un parere sul mercurio e sul metilmercurio negli alimenti <sup>(2)</sup>.
- (7) Dato che i composti del mercurio sono presenti a bassi livelli nei prodotti elencati al considerando 4 e tenendo conto dei dati disponibili relativi al consumo nell'Unione, il contributo complessivo all'esposizione alimentare è considerato ridotto e non vi sono rischi per la salute dei consumatori. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati come provvisori nell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di dieci anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); *Scientific Opinion on the risk for public health related to the presence of mercury and methylmercury in food* (parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di mercurio e di metilmercurio negli alimenti). *The EFSA Journal* 2012; 10(12):2985. [241 pagg.].

